



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 7.2026

Seregno, 4 febbraio 2026

REGIME FISCALE E REDDITO IMPONIBILE DEGLI ETS

Dal 1° gennaio 2026 sono diventate operative le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS¹ con importanti cambiamenti nelle prassi operative degli enti non profit con P.ta IVA, che si possono riassumere così:

- **ODV e APS con ricavi da attività commerciali ≤ € 85.000:** possono optare per il regime forfetario “rafforzato” (c.d. super-forfetario) di cui all’art. 86 D.Lgs. 117/2017;
- **ODV e APS con ricavi da attività commerciali > € 85.000:** possono applicare l’art. 86 senza le semplificazioni IVA;
- **Altri ETS (escluse imprese sociali):** se qualificati ETS non commerciali, possono optare per il regime forfetario di cui all’art. 80 CTS;
- **ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD, spesso indicato come “RNASD”):** possono continuare ad applicare la l. 398/1991 (nei presupposti previsti per lo sport);
- **Enti non iscritti al RUNTS ne al RASD:** restano nell’alveo del TUIR, applicando il regime ordinario o, se possibile, il forfetario ex art. 145 TUIR.

Sotto il profilo IVA, le semplificazioni più rilevanti in termini di alleggerimento degli adempimenti si concentrano, in particolare, nel regime art. 86 CTS ≤ € 85.000 e nel regime l. 398/1991 (per ASD/SSD che ne hanno titolo). In entrambi i casi, il legislatore riconosce:

- esonero dagli adempimenti IVA ordinari come, ad esempio, LIPE e dichiarazione IVA annuale;
- esonero dagli obblighi di certificazione/memorizzazione e trasmissione telematica nei casi previsti.

Inoltre, il regime ex art. 86 CTS presenta una conseguenza operativa particolarmente rilevante: l’ente non esercita la rivalsa IVA, cioè non addebita l’IVA al cliente né in fattura né nei corrispettivi. In pratica, la fattura viene emessa con IVA non esposta (aliquota 0%) e con natura N2.2 – “Non soggette – altri casi”: l’importo indicato nel documento coincide con quanto incassato, senza necessità di scorporare IVA dal prezzo.

Di seguito si fornisce un’analisi delle principali modifiche normative ed adempimenti:

ART. 79 D.LGS 117/2017

L’Articolo 79 del Codice costituirà il riferimento per la verifica della natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale (comma 2 – comma 2 bis) e per la qualificazione fiscale dell’ente commerciale nel suo complesso (comma 5)

TEST DI COMMERCIALITA’ DELL’ENTE

Di seguito le due valutazioni che ogni Ente del Terzo Settore, diverso dalle imprese sociali, è tenuto a fare:

1° TEST: È necessario valutare se le attività di interesse generale (AIG) sono da ritenersi commerciali o non commerciali (ART 79 Comma 2)

REGOLA GENERALE→ Le attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CORRISPETTIVI AIG < 0 = COSTI EFFETTIVI AIG

Fra i costi effettivi rientrano quindi anche quelli indiretti e generali, ad esempio i costi tributari, finanziari, gli ammortamenti, gli accantonamenti.

DEROGA → Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi di imposta consecutivi.

ECCEZIONI → Alcune tipologie di attività sono comunque considerate non commerciali, indipendentemente dal rispetto dei criteri sopra menzionati.

RIASSUNTO DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Per tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali:

- A) Contributi, Sovvenzioni, Liberalità, Quote associative
- B) Attività di interesse generali svolte a titolo gratuito
- C) Attività di interesse generale svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
- D) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi, a condizione che la raccolta fondi sia occasionale, se si offrono beni, questi devono essere di modico valore, la raccolta fondi deve avvenire in occasione di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.
- E) Contributi e apporti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni, ricevuti nell'ambito delle AIG non commerciali e finalità sostenute che sono quelle tipiche dell'ente.
- F) Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se volte direttamente dagli enti del terzo settore la cui finalità principale consiste proprio nello svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e sviluppo e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché dei risultati prodotti.

Per le APS:

- A) Corrispettivi specifici per l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, percepiti da iscritti, associati, familiari conviventi, propri o di altre associazioni collegate.
- B) Proventi da cessioni, anche a terzi, di pubblicazioni proprie dell'Associazione cedute prevalentemente ad associati e familiari conviventi degli stessi
- C) Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione, senza alcun intermediario e sia svolto senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- D) Solo per le APS ricomprese tra gli enti riconosciuti dal ministero dell'interno, si considerano non commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar es esercizi similari, oltre che l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistica condizione che: - tali attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali e siano rivolte agli associati e ai familiari conviventi degli stessi – non ci si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazione a terzi, diversi dagli associati



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per le ODV:

- A) Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolto senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- B) Vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolto senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- C) La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale.

2° TEST: Test di commercialità finale dell'ente

Un Ente del terzo settore è considerato commerciale quando i proventi dalle attività di interesse generale svolte in forma di impresa e le attività diverse - fatta eccezione per le sponsorizzazioni – superano nel medesimo periodo di imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Attività di interesse generale commerciale + Attività diverse – sponsorizzazioni

>

Attività di interesse generale non commerciali+ Altre attività considerate non commerciali (contributi, sovvenzioni, quote associative, liberalità)+ Valore normale delle cessioni o prestazioni gratuite (proventi figurativi)

ARTICOLO 80 D.LGS 117/2017 – REGIME FORFETARIO ETS NON COMMERCIALI

OBBLIGHI

Gli Ets che svolgono attività commerciale hanno l'obbligo di dichiarare nel modello unico i redditi conseguiti nell'esercizio e compilare il modello Irap laddove sia previsto dalla normativa vigente, oltre che mettere in atto gli altri adempimenti previsti dal proprio regime fiscale.

DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO D'IMPRESA

Il regime forfetario è un **regime agevolato applicabile agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali**, previsto dall'art. 80 del codice del Terzo settore.

DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO D'IMPRESA DAL 1 GENNAIO 2026

Scaglioni	Legge 398/1991	Iscritti al RUNTS Art. 80 CTS	
	ABROGATA*	SERVIZI	ALTRE
Fino a 130.000	3%	7%	5%
da 130.000 a 300.000	3%	10%	7%
Da 300.000 a 400.000	3%	17%	14%
Oltre 400.000	100%	17%	14%

* Tranne che per ADS e SSD



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Al risultato ottenuto si somma l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi e interessi) e 90 (proventi immobiliari) Tuir.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei **ricavi relativi all'attività prevalente**. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

L'opzione è esercitata **nella dichiarazione annuale dei redditi** e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque **per un triennio**.

ART 86 D.LGS 117/2017 – REGIME FORFETARIO APS - ODV

L'articolo 86 del d.lgs 117/2017 prevede delle norme rigide relativamente alla possibilità di applicazione del **regime forfettario** nel caso degli **Organismi di Volontariato (ODV)** e delle **Associazioni di promozione sociale (APS)**.

Sono previsti, infatti, alcuni **limiti dimensionali e gestionali** che precludono ad alcune ODV la possibilità di usufruire di questo particolare regime.

L'articolo 86 al comma 1 prevede, infatti, che le organizzazioni di volontariato potranno usufruire di questo **regime forfettario** se *"nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a **85.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea"*. Fino allo scorso 12 dicembre 2025 il limite previsto da questa norma era di 130.000,00 euro.

Il limite di 85.000 euro è una **novità introdotta dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 186/2025**. La riduzione a 85.000 è una **conseguenza diretta di una norma europea**, ovvero **l'articolo 284 della direttiva europea 2020/285** (recepita in Italia dalla Legge 53/2021) che ha modificato le disposizioni della direttiva IVA del 2006, che stabiliva per i Paesi dell'unione una franchigia di euro 5.000, portata ora ad 85.000 euro, **abolendo la facoltà di concedere delle deroghe**. Di conseguenza, il più recente decreto legislativo numero 186/2025 ha **armonizzato** quanto già recepito ma con riferimento al settore degli ETS.

AGEVOLAZIONI PER ODV E APS CON RICAVI INFERIORI A 85.000 EURO

Le ODV E APS possono optare per il regime forfettario:

- attraverso la dichiarazione dei redditi per i redditi percepiti nell'esercizio precedente;
- o, in alternativa, al momento della dichiarazione di inizio attività.

Il **coefficiente di redditività per le ODV** è dell' **1%** da applicare ai ricavi percepiti, al fine di poter determinare il reddito imponibile (Art. 86 co 3).

Per le APS questo coefficiente è previsto pari al 3%.

Il coefficiente di redditività avrà quindi la funzione di abbattere l'ammontare della base imponibile ai fini della tassazione, la quale potrà essere ulteriormente diminuita dagli elementi previsti dall'**articolo 80** ai commi 3, 5 e 6 ovvero plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.

Tali elementi sono definiti dagli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che, infatti, viene esplicitamente richiamato dall'articolo 80 come *"fonte di riferimento"* per la gestione contabile e fiscale di queste voci.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Semplificazioni contabili e IVA per APS e ODV

L'applicazione del **regime forfettario** permette alle **APS** e agli **ODV** di non sottendere a numerosi **obblighi di natura contabile**, come per esempio la possibilità di essere **esonerati dalla tenuta delle scritture contabili** e dalla possibilità di **non operare le ritenute d'acconto** (pur mantenendo l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi quadro RS, righe da RS371 a RS373, il codice fiscale di ogni beneficiario (col. 1) e l'ammontare totale delle somme allo stesso corrisposte (col. 2).

Sono previste, inoltre, le seguenti **semplificazioni IVA**:

- **non si esercita la rivalsa IVA per le operazioni nazionali**, di conseguenza le attività saranno considerate fuori campo di applicazione dell'IVA;
- non si ha diritto alla **detrazione IVA** dovuta o addebitata sugli acquisti;
- le **cessioni di beni intracomunitari** non sono imponibili ai fini IVA;
- in merito agli **acquisti di beni intracomunitari**, non sono soggetti a IVA gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- le **importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate** sono non imponibili ai fini IVA;
- per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia**, si emette fattura senza l'applicazione dell'IVA, con la dicitura "*inversione contabile*" o "*reverse charge IVA*", mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l'IVA;
- in caso di **ricezione di una fattura passiva attestante una prestazione di servizi** da un soggetto estero, si provvede ad integrare la fattura con l'IVA e a versarla.
- Viene **eliminato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi** per chi si avvale del regime forfettario medesimo (D.Lgs186/2025).

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE

Dal 1 gennaio 2026 le associazioni non iscritte (per obbligo o per scelta) al Runts non acquisiscono lo status di ente del terzo settore (Ets).

Sotto il profilo giuridico continuano ad essere qualificate e disciplinate come associazioni, secondo le regole del Codice civile.

Ai fini fiscali, le suddette associazioni restano "fuori" dal Terzo settore sono state interessate da importanti modifiche.

- non possono applicare alle proprie attività le disposizioni previste dall' art. 79 CTS.
- Viene meno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici verso i soci significa che tutte le entrate da corsi laboratori spettacoli visite guidate servizi analoghi resi a pagamento ai soci assumono dal 2026 natura commerciale a tutti gli effetti con obbligo di tassazione Ires e a ricorrere dei presupposti rilevanza anche iva (riscrittura art. 148 co 3 DPR 917/1987). Viene mantenuta solo per le associazioni politiche sindacali di categoria religiose e sportive dilettantistiche.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Non è più utilizzabile dalle associazioni il regime semplificato IVA della Legge 398/1991 (sia ETS che non ETS, ma rimane per le sole ASD/SSD per lo sport dilettantistico).

In particolare, l'assenza di decommercializzazione dei corrispettivi specifici comporta che queste entrate devono essere considerate e trattate, sotto il profilo fiscale, come attività di natura commerciale. Conseguentemente, l'Associazione dovrà aprire la partita Iva ed emettere fattura per le prestazioni rese.

Inoltre, l'Associazione non iscritta al RUNTS, non può utilizzare i regimi fiscali forfettari introdotti dall'articolo 80 del Codice del terzo settore e, per le sole Odv e Aps, dall'articolo 86 dello stesso Codice.

Per tali motivi, come unica forma agevolativa, alternativa al regime ordinario degli enti commerciali, l'Aps o l'Odv in questione potrà applicare il regime forfettario, previsto dall'articolo 145 del Tuir, Dpr 917/1986.

DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO D'IMPRESA ART 145 DPR 917/1986

Non iscritti al RUNTS

Proventi in Euro	SERVIZI	Proventi in Euro	ALTRE
Fino a 15.493,71	15%	Fino a 25.822,84	10%
da 15.493,71 a 309.874	25%	da 25.822,24 a 516.456,90	15%
da 309.874 a 400.000	100%	da 516.456,90 a 800.000	100%

Nonostante il quadro peggiorativo, per le associazioni non ETS continuano a funzionare per le associazioni no ETS e non concorrono a formare reddito imponibile:

- Le raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante l'offerta di beni di modico valore o di servizi e sovventori purché in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (Art. 143 co 3 lett a del Tuir.)
- I contributi corrisposti da enti pubblici per attività con finalità sociale e conformi alle finalità istituzionali dell'ente (Art. 143 co 3 lett b del Tuir.)

ONLUS

Gli enti ancora iscritti all'anagrafe delle Onlus al 31.12.2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS **devono presentare entro il 31.03.2026** all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente apposita domanda di iscrizione. L'iscrizione al RUNTS entro tale termine, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.

Nell'ipotesi invece, in cui una **Onlus** non presenti entro il 31.03.2026 domanda di iscrizione al RUNTS, la stessa ha obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È da precisare che, nell'ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciogla e continui a operare, è tenuta a **devolvere il patrimonio** per la parte incrementale realizzata nei periodi di imposta in cui l'ente è stato iscritto all'Anagrafe delle Onlus (vedi circ. Ag. Entrate n. 59/E/2007).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ⁱ Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Articolo 79 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Testo in vigore dal 20 agosto 2022

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. (6)
- 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. (4)
3. Sono altresì considerate non commerciali:
 - a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
 - b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135;
 - b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. (5)
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5: (7)
 - a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. (1)
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali. (2)
- 5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. (3)
- 5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. (3)
6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2- bis. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. (8)

Articolo 80 - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

Testo in vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
 - a) attività di prestazioni di servizi:
 - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
 - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
 - b) altre attività:
 - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
 - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (1)

Articolo 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

Testo in vigore dal 13 dicembre 2025

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. (3)
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. (4)

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. (2)

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96. (1)